

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

*Associati*

**DANIELA GABURA**  
Dottore Commercialista

**FRANCESCA SANTINI**  
Consulente del Lavoro

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**CIRCOLARE N. 14/2023**

**Parma, 26 gennaio 2023**

**OGGETTO: Bonus mobili**

La legge di bilancio 2023, relativamente al c.d. “bonus mobili”, prevede che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, aumenti da 5.000 a 8.000 euro per le spese sostenute nel 2023 e rimanga 5.000 euro per le spese sostenute nel 2024. La detrazione continua a rimanere collegata a determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio<sup>1</sup> e spetta a condizione che tali interventi siano iniziati a partire dal primo gennaio dell’anno precedente a quello del sostenimento della spesa<sup>2</sup>.

Si ricorda che la detrazione spetta per l’acquisto:

- di mobili nuovi (ad esempio letti, armadi, cassettiere, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone ecc.). Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi e altri complementi di arredo;
- di grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie e alla classe F per i frigoriferi, i congelatori e le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Per beneficiare della detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico ordinario o carta di credito o debito. Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché siano state sostenute con le modalità di pagamento stabilite per fruire della detrazione.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

**Federico Bottrighi**

**Sara Magnani**

<sup>1</sup> Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (vi rientrano anche gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente), interventi necessari a ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato dopo eventi calamitosi e di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione.

<sup>2</sup> Ad esempio, per le spese sostenute nel 2023, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal primo gennaio 2022.